

# FOGLIO FEDERALE

Anno XXXVI

Berna, 12 febbraio 1953.

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.—; semestre fr. 6.50, con allegata la *Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi all'Amministrazione delle pubblicazioni federali. — S. A. Arti grafiche Grassi e Co. a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690.

6407

## MESSAGGIO

del

**Consiglio federale all'Assemblea federale sull'approvazione di una convenzione conclusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente una modificazione del confine italo-svizzero nella Valle di Lei**

(Del 30 gennaio 1953)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi, con il presente messaggio, un disegno di decreto federale che approva la convenzione conclusa il 25 novembre 1952 tra la Svizzera e l'Italia concernente la modificazione del confine italo-svizzero nella Valle di Lei.

### I.

Lo sfruttamento idroelettrico di sezioni di corsi d'acqua in prossimità dei nostri confini pone in generale problemi abbastanza complessi e non solo di carattere tecnico. Si tratta infatti, in certi casi, di concludere accordi internazionali intesi a modificare la linea di confine ed altri relativi ai terreni sommersi dai laghi artificiali.

Il problema dell'utilizzazione delle forze idriche del Reno di Lei — piccolo corso d'acqua che nasce in Italia in prossimità del confine tra il Cantone dei Grigioni e la provincia italiana di Sondrio — illustra appunto un simile stato di cose. Il 18 giugno 1949 il Governo svizzero e quello italiano avevano concluso un accordo per la concessione delle forze idrauliche di questo piccolo fiume. Data la situazione geografica del progettato bacino d'accumulazione, sembrò opportuno prevedere che la futura diga fosse costruita in territorio svizzero. L'attuazione di un simile disegno implicava la necessità di modificare la linea di confine. I due Governi s'impegnarono, in un protocollo addizionale a detto accordo, di

concludere una convenzione in questo senso e allestirono un piano particolareggiato, allegato all'accordo stesso, in cui sono indicate le caratteristiche di questa modificazione.

Nella sua seduta del 28 giugno 1949, il Consiglio federale, avendo accertato che l'elaborazione della convenzione assumeva per conseguenza un carattere puramente tecnico, non credette necessario designare una commissione speciale, potendosi affidare tale compito alla Commissione mista per la manutenzione del confine italo-svizzero. Il Governo italiano fece suo questo modo di vedere, e la Commissione mista si mise immediatamente all'opera. I lavori si protrassero tuttavia oltre il tempo previsto, per il fatto che, a domanda dell'Italia, si dovette regolare la questione del transito degli agenti italiani sulla parcella di terreno da cedere alla Svizzera. Risolto in modo soddisfacente questo problema e dopo inserzione di un articolo in questo senso nel testo della convenzione, i due Governi approvarono il documento preparato dalla Commissione sopra nominata. Il 25 novembre 1952, i plenipotenziari dei due Stati, signor Max Petitpierre, Consigliere federale, e signor Egidio Reale, Ministro d'Italia a Berna, procedettero alla firma della convenzione concernente la modificazione del confine italo-svizzero.

## II.

L'*articolo 1* della convenzione dispone che i due Stati procederanno nella Valle di Lei a uno scambio di due parcelle di terreno la cui superficie è di circa 0,5 km<sup>2</sup> ciascuna, conformemente al piano allegato alla convenzione. La rettificazione della linea di confine che ne risulta costituisce una modificazione della convenzione del 24 luglio 1941 fra la Svizzera e l'Italia per la determinazione del confine italo-svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi e Run Do e il Monte Dolent.

L'*articolo 2* garantisce agli agenti italiani preposti alla vigilanza del confine il libero transito sulla parcella di terreno che sarà ceduta alla Svizzera e precisa che tale facilitazione non si estende alle formazioni di carattere militare.

L'*articolo 3* dichiara che i due Stati eserciteranno la sovranità sulle parcelle di terreno da scambiare soltanto dopo il collaudo finale della diga. La presente convenzione spiegherà dunque i suoi effetti soltanto a lunga scadenza, cioè dopo il compimento dei lavori di costruzione.

Conformemente all'*articolo 4* la Commissione mista per la manutenzione del confine italo-svizzero è incaricata di determinare la nuova linea di confine, di procedere alla terminazione e di allestire la documentazione descrittiva. Le spese derivanti da tali operazioni saranno sopportate dall'impresa concessionaria.

L'*articolo 5* dispone che la convenzione dovrà essere ratificata e che gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Roma. È previsto che entrerà in vigore il giorno di tale scambio.

## III.

In seguito alla costruzione di un bacino d'accumulazione nella Valle di Lei, un certo numero di alpi saranno sommersi dalle acque, per cui l'impresa concessionaria si è impegnata di mettere a disposizione dei proprietari dei terreni che saranno inondati altri pascoli situati nel Cantone dei Grigioni. Si tratta, nel caso particolare, di un accordo di carattere privato stipulato tra la società « Rhätische Werke für Elektrizität AG », a Tosanna e la « Società Edison », a Milano, che agiscono per conto della futura « Società anonima delle forze motrici Hinterrhein », da una parte, e il « Consorzio Valle di Lei » dall'altra. Le autorità italiane si sono preoccupate di garantire ai loro cittadini costretti a portarsi sui pascoli situati in territorio svizzero, facilitazioni doganali e mitigazioni delle prescrizioni sulla polizia degli stranieri e sulla polizia veterinaria. Poichè tali problemi devono necessariamente formare oggetto di un accordo fra le autorità competenti dei due paesi, è rimasto inteso che saranno regolati mediante scambio di note fra il Dipartimento politico federale e la Legazione d'Italia a Berna. Gli organi interessati, svizzeri e italiani, si sono già fin d'ora intesi sul contenuto di questo accordo. Tuttavia, le facilitazioni doganali non possono essere concesse sulla base della vigente legislazione svizzera e, perchè possano spiegare i loro effetti, devono essere comprese in un trattato internazionale da sottoporre alle Camere federali; è stato perciò convenuto che all'accordo concernente la modificazione del confine sarà allegato un protocollo addizionale sulle facilitazioni doganali di cui si tratta. Questo documento, il quale costituisce parte integrante della convenzione che vi è sottoposta, concerne segnatamente le esenzioni doganali per il bestiame portato sugli alpi come pure per gli oggetti usuali degli interessati.

## IV.

La convenzione che ci pregiamo sottoporre alla vostra approvazione offre, da una parte, il non disprezzabile vantaggio di porre sotto la sovranità territoriale svizzera il costruendo sbarramento idroelettrico della Valle di Lei e costituisce, dall'altra, la condizione necessaria per la soluzione del problema nel suo complesso; da essa dipende innanzitutto la ratificazione da parte dell'Italia dell'accordo del 18 giugno 1949. Per questi motivi, ci permettiamo raccomandarvi di approvare la convenzione di cui si tratta.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 30 gennaio 1953.

In nome del Consiglio federale svizzero,

*Il Presidente della Confederazione:*

**Etter.**

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

**MESSAGGIO del Consiglio federale all'Assemblea federale sull'approvazione di una  
convenzione conclusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente  
una modificazione del confine italo svizzero nella Valle di Lei (Del 30 gennaio ...**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1953
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	06
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	6407
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	12.02.1953
Date	
Data	
Seite	73-75
Page	
Pagina	
Ref. No	10 152 642

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.